Sommario		
Introduzione: funzioni del Consorzio del Giardino della Flora Appenninica	Pag.	5
La missione ed i valori del Consorzio del Giardino della Flora Appenninica	Pag.	5
Sezione 1 - ***Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione***	Pag.	7
1. Premessa normativa	Pag.	7
1.2 Concetto di corruzione	Pag.	8
1.3 Ambito soggettivo	Pag.	9
1.4 Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	Pag.	9
1.5 I compiti del RPCT	Pag.	11
1.6 Gli altri attori del sistema	Pag.	12
1.7 L'approvazione del PTPCT	Pag.	14
Sezione 2 – ***Il processo di gestione del rischio di corruzione***	Pag.	14
2.1. Premessa Metodologica	Pag.	13
2.2 Analisi del contesto	Pag.	14
2.2.1. Prevenzione alla corruzione	Pag.	19
2.2.2. Imparzialità dei funzionari pubblici	Pag.	19
2.2.3. Whisteblowng	Pag.	19
2.2.4 Trasparenza	Pag.	20
2.2.5. contratti pubblici	Pag.	20

2.3 Le aree di rischio	Pag.	22
2.3.1 trattamento del rischio	Pag.	23
2.3.2 identificazione	Pag.	24
2.3.3 analisi dei rischi	Pag.	24
2.3.4. stima dei livelli di rischio	Pag.	25
2.3.5. criteri di valutazione	Pag.	25
2.3.6 Rilevazione dei dati e delle informazioni	Pag.	26
2.3.7 Misurazione del rischio	Pag.	26
2.3.8. Ponderazione	Pag.	27
2.4. Trattamento del Rischio	Pag.	27
2..5 Monitoraggio del Piano	Pag.	27
2.6. Aggiornamento Aiano	Pag.	27
2.7. Responsabilità dell'attuazione del piano	Pag.	28
2.8. Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione	Pag.	28
Sezione 3 – *La trasparenza e l'accesso civico*	Pag.	45
3.1. La Trasparenza	Pag.	45
3.2. Accesso civico e trasparenza	Pag.	45
3.3. Trasparenza e privacy	Pag.	47

3.4 Le comunicazioni	Pag.	47
3.5. Modalità attuative	Pag.	48
Allegato A - *Schema aree di rischio*		

Introduzione: la costituzione del Consorzio del Giardino della Flora Appenninica

Il Consorzio del Giardino della Flora Appenninica, con sede in Capracotta è stato costituito dall'Università degli Studi del Molise ed il Comune di Capracotta. Pervero, in forza della convenzione del 17 giugno 1997stipulata tra l'Università degli Studi del Molise ed il Comune di Capracotta, quest'ultimo Ente affidava alla detta Università, attraverso il Dipartimento SAVA ed il Centro di Servizi della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., il compito di indicare le linee progettuale da utilizzare per la costituzione da parte del Comune stesso di un *Itinerario Floristico* all'interno del Giardino della Flora Appenninica con scopi didattici, di ricerca e turistici. Successivamente, con deliberazione n. 01 del 18.05.2005 è stata ammessa anche la Regione Molise come socio aderente del detto Consorzio. L'attività del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta per l'anno 2024, evidenzia l'importanza di questo patrimonio naturalistico e culturale situato a oltre 1.500 metri di altitudine. Infatti, GFA svolge un ruolo fondamentale nella conservazione della biodiversità appenninica e nell'educazione ambientale, con circa 1.860 visitatori nel 2024 e 500 visite guidate.

La missione e i valori del Consorzio del Giardino della Flora Appenninica

Il Consorzio predispone e svolge la propria attività al fine di tutelare, conservare e valorizzare la biodiversità vegetale e animale dell'Appennino e ciò attraverso: l'attività di promozione e diffusione delle conoscenze relative alle risorse naturali del territorio e alla loro conservazione e valorizzazione (in linea con gli obiettivi espressi dal Botanic Garden Conservation International e della Global Strategy for Plant Conservation); l'attività in linea con quelle della Agenda 2030 e con la Strategia europea per la biodiversità al 2030 su temi strategici quali sviluppo sostenibile; l'attività di raccolta ed identificazione di specie vegetali appenniniche, conservazione e catalogazione degli essiccata in collaborazione con l'Erbario dell'università del Molise; raccolta di semi di piante endemiche e rare dell'Appennino centrale e cultivar di legumi di varietà autoctone del Molise in collaborazione con la Banca del germoplasma del Molise.

Inoltre, il Consorzio concorre a promuovere l'autodeterminazione dell'individuo, la valorizzazione e il sostegno delle solidarietà sociali, anche attraverso la progettazione inclusiva degli spazi espositivi, in linea con le direttive dell'Action Plan for Botanic Garden in the European Union, dedicata in particolare agli ipovedenti e non vedenti e ai disabili motori.

Gli organi di governo del consorzio e la struttura organizzativa

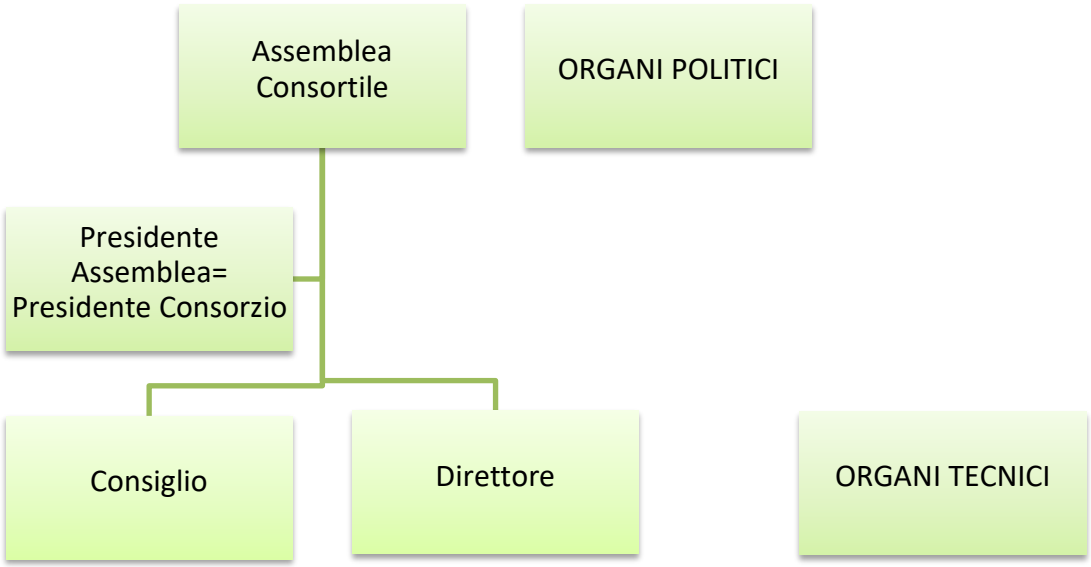

In particolare il Consorzio del Giardino della Flora Appenninica è così articolato:

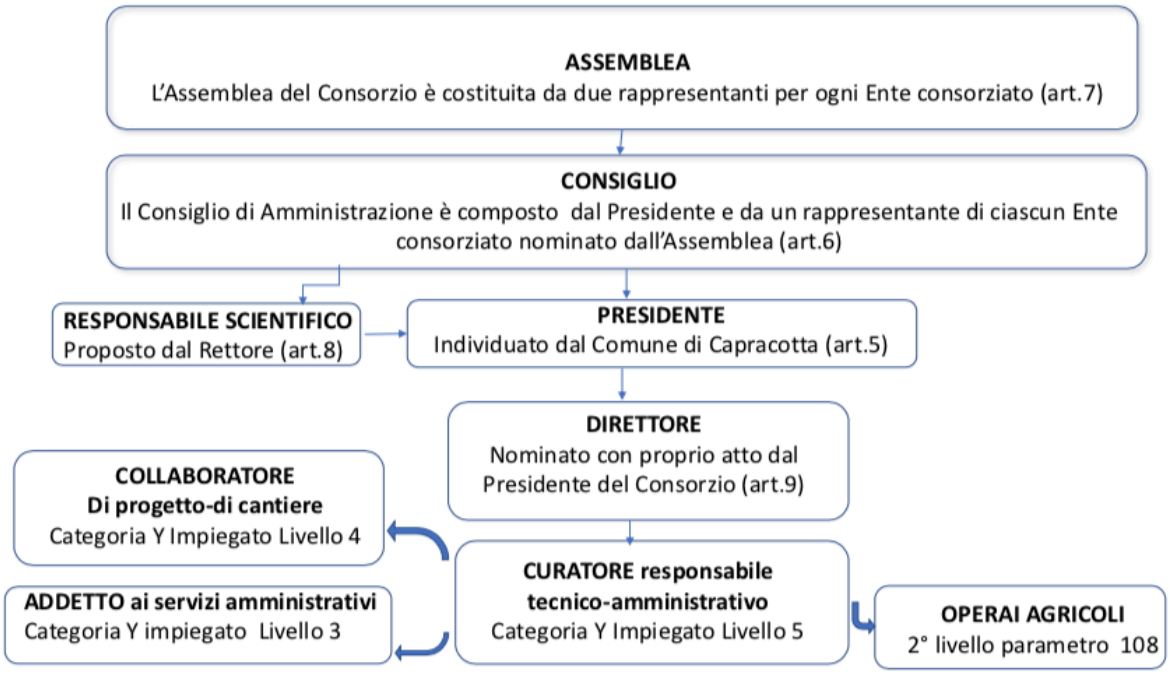

Il Presente Piano integrato si articola in 3 Sezioni separate specificamente dedicate.

Sezione 1

Piano Triennale della

Prevenzione della Corruzione

1. **Premessa normativa.**

Il sistema organico di prevenzione della corruzione, introdotto nel nostro ordinamento dalla L. n. 190/2012, prevede l'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione da realizzarsi mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione. La strategia nazionale si realizza mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

L'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il PNA 2019 in data 13 novembre 2019 con deliberazione n. 1064. La strategia nazionale si realizza mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Detto Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma 5, legge 190/2012) ed è predisposto ogni anno entro il 31 gennaio. La progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo si svolge secondo i seguenti principi guida: principi strategici; principi metodologici; principi finalistici (PNA 2019).

Principi strategici:

1) Coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo: l'organo di indirizzo politico amministrativo deve assumere un ruolo attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT.

2) Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio: la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura organizzativa. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione di tutto il personale e degli organi di valutazione e di controllo.

Principi metodologici:

1) Prevalenza della sostanza sulla forma: il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di rischio di corruzione. A tal fine, il processo non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'ente.

2) Gradualità: le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto negli enti di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.

3) Selettività: al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto negli enti di piccole dimensioni, è opportuno individuare le proprie priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia.

4) Miglioramento e apprendimento continuo: la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

Principi finalistici:

1) Effettività: la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità.

1.2. Il concetto di corruzione

La legge 190/2012, non contiene una definizione di "corruzione". Tuttavia da alcune norme e dall'impianto complessivo della legge è possibile evincere un significato ampio di corruzione a cui si riferiscono gli strumenti e le misure previsti dal legislatore. L'art. 1, comma 36, della legge 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della "cattiva amministrazione" e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione. Il collegamento tra le disposizioni della legge 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai successivi interventi del legislatore sulla legge 190/2012.

In particolare nell'art. 1, co 8-bis della legge suddetta, in cui è stato fatto un esplicito riferimento alla verifica da parte dell'organismo indipendente di valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Pertanto, l'ANAC, anche in linea con la nozione accolta a livello internazionale, ha ritenuto che, poiché la legge 190/2012 è finalizzata alla prevenzione e, quindi, alla realizzazione di una tutela anticipatoria, debba essere privilegiata un'accezione ampia del concetto di corruzione, volta a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si rilevi l'abuso da

parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati. La corruzione quindi, nella sua più ampia accezione, è il malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite; ha un costo per la collettività non solo diretto ma anche indiretto, connesso a ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia nei confronti delle istituzioni, arrivando a minare i valori sanciti dalla Costituzione quali l'uguaglianza, la trasparenza nei processi decisionali e la apri opportunità dei cittadini.

Al termine "corruzione" è attribuito, dunque, un significato più esteso di quello strettamente connesso con le fattispecie di reato disciplinate negli artt. 318, 319 e 319-ter del Codice penale (ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari), tale da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

1.3. Ambito soggettivo

Le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano a diverse categorie di soggetti pubblici e privati, come individuati nell'art. 1, comma 2-bis, della legge 190/2012 e nell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013. In ragione della diversa natura giuridica di tali categorie di soggetti, le disposizioni richiamate prevedono regimi parzialmente differenziati.

Alla luce del quadro normativo e delle deliberazioni ANAC, i soggetti tenuti all'applicazione della disciplina sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza sono innanzitutto le Pubbliche Amministrazioni individuate e definite all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e smi tra le quali vi rientrano anche gli enti pubblici non economici, come il Consorzio del Giardino della Flora Appenninica. Pertanto, le Pubbliche Amministrazioni sono le principali destinatarie delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e sono tenute a:

- adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
- nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT);
- pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività (in "Amministrazione trasparente");
- assicurare, altresì, la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle stesse (accesso civico generalizzato), secondo quanto previsto nel d.lgs. 33/2013.

1.4. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Negli Enti Locali, di norma il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, preferibilmente, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione.

Nell'organizzazione del Consorzio del Giardino della Flora Appenninica non essendo prevista nello Statuto la figura del Segretario, il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato con determina del 25/10/2022 del Consiglio di Amministrazione, nel Direttore, dott.ssa Paola Fortini. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 l'incarico di Responsabile di prevenzione della corruzione e di Responsabile della Trasparenza è stato unificato in capo ad un solo soggetto e pertanto detto ruolo viene ricoperto dal citato Direttore.

Il provvedimento è altresì pubblicato sul sito internet del Consorzio del Giardino della Flora Appenninica in "Amministrazione Trasparente", all'apposita sezione "Altri contenuti – Prevenzione della corruzione". La figura del responsabile anticorruzione è stata l'oggetto di significative modifiche da parte del d.lgs. 97/2016, norma che: 1) ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Considerato il ruolo delicato che il RPCT svolge in ogni Amministrazione, già nel PNA 2016, l'Autorità riteneva opportuno che la scelta del RPCT dovesse ricadere su persone che avessero sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che fossero stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari.

Il PNA 2019 ha evidenziato l'esigenza che il responsabile abbia "*adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'Amministrazione*", e che sia:

- dotato della necessaria "*autonomia valutativa*";
- in una posizione del tutto "*priva di profili di conflitto di interessi*" anche potenziali;
- di norma, scelto tra i "*dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva*".

Il d.lgs. 97/2016 (art. 41 comma 1 lettera f) ha stabilito che l'organo di indirizzo assuma le modifiche organizzative necessarie "*per assicurare che al responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività*".

Secondo l'ANAC, risulta indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il responsabile possa svolgere "*il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni*".

L'ANAC invita le Amministrazioni "*a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell'atto con il quale l'organo di indirizzo individua e nomina il responsabile*". Pertanto, secondo l'ANAC è "*altamente auspicabile*" che:

- il responsabile sia dotato d'una "*struttura organizzativa di supporto adeguata*", per qualità del personale e per mezzi tecnici;
- siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del responsabile discende anche dalle rilevanti competenze in materia di "*accesso civico*" attribuite sempre al responsabile anticorruzione dal d.lgs. 97/2016.

Riguardo all'accesso civico, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle domande di accesso civico;
- si occupa dei casi di "riesame" delle domande rigettate (articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013).

Il d.lgs. 97/2016 ha esteso i doveri di segnalazione all'ANAC di tutte le "*eventuali misure discriminatorie*" poste in essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza era prevista la segnalazione della sola "*revoca*". L'ANAC può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 3 dell'articolo 15 del d.lgs. 39/2013.

Il comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPCT, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile Anticorruzione che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPCT e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. Il PNA sottolinea che l'articolo 8 del DPR 62/2013 impone un "dovere di collaborazione" dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente. Pertanto, tutto il personale dipendente ed i collaboratori sono tenuti a fornire al RPCT la necessaria collaborazione. Dal decreto 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell'OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione. A tal fine, la norma prevede:

- la facoltà all'OIV di richiedere al Responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza;

- che il Responsabile trasmetta anche all'OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

1.5. I compiti del RPCT

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza svolge i compiti seguenti:

- elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);

- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);

- comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPCT) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);

- propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);

- definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);

- verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: "(…) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale";

- riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);

- entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'Amministrazione; trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);

- segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

- indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

- segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

- quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);

- quale Responsabile per la Trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013);

- quale Responsabile per la Trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);

- al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT;

- può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA);

- può essere designato quale "gestore" delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015.

Il legislatore ha assegnato al RPCT il compito di svolgere all'interno di ogni Ente "stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione" (art. 43, comma 1, d.lgs. 33/2013).

Il RPCT è il soggetto (insieme al legale rappresentante dell'Amministrazione interessata, all'OIV o altro organismo con funzioni analoghe) cui ANAC comunica l'avvio del procedimento con la contestazione delle presunte violazioni degli adempimenti di pubblicazione dell'Amministrazione interessata. Tale comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile ad ANAC per valutare l'avvio del procedimento. È necessario che il RPCT riscontri la richiesta di ANAC nei tempi previsti dal richiamato Regolamento fornendo notizie sul risultato dell'attività di controllo.

1.6. Gli altri attori del sistema

La disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al RPCT un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.

Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio.

Al contrario, l'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all'interno dell'organizzazione.

Di seguito, si espongono i compiti dei principali ulteriori soggetti coinvolti nel sistema di gestione del rischio corruttivo, concentrandosi esclusivamente sugli aspetti essenziali a garantire una piena effettività dello stesso.

Presidente del Consorzio:

Il quale ha la rappresentanza dell'ente ed ha i poteri di convocare e presidente dell'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, da esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio; sovraintende agli uffici ed alle attività del Consorzio con poteri di promozione di tutta l'attività del Consorzio;

Consiglio di Amministrazione del Consorzio:

Al consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i più ampi poteri per il funzionario e la gestione amministrativa e contabile del Consorzio, ed eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea ed al Presidente.

Assemblea Consortile:

l'Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Consorzio individuato dal Comune, approva i bilanci economici di previsione, il conto consuntivo, il bilancio di esercizio; delibera sulle richieste di ammissione al Consorzio provenienti da Enti pubblici.

Direttore del Consorzio:

Il Direttore predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo per conto del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea del Consorzio. Il direttore è l'economo del Consorzio provvede altresì alla gestione delle entrate e delle spese, alla firma dei mandati, alla tenuta conti e degli inventari. Il direttore dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Responsabile scientifico del Consorzio:

Il Responsabile Scientifico dura in carica tre anni ed è rinnovabile. Il Responsabile Scientifico formula proposte al Consiglio di Amministrazione del Consorzio, collabora con il Presidente al coordinamento delle attività didattico-scientifiche oggetto del Consorzio.

I predetti soggetti, sono anche coloro i quali concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'ente e i relativi compiti e funzioni.

1.6.1 L'organo di indirizzo politico

L'organo di indirizzo politico che nel caso di cui trattasi è rappresentato dal Presidente del Consorzio e dal Consiglio d'Amministrazione, che deve:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'Amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;

- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;

- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;

- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

1.6.2 Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e le strutture con funzioni assimilabili, devono:

- offrire, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;

- fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;

- favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

I dipendenti partecipano attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT. Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

1.7. L'approvazione del PTPCT

La legge 190/2012 impone, ad ogni pubblica Amministrazione, l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTT).

Il RPCT elabora e propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPCT che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio. Con propria determinazione, l'Anac ha reso noto che i termini per l'adozione e la pubblicazione del Piano Triennale per

la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 sono stati differiti al 30 aprile 2022. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'Ente e viene approvato dall'Assemblea Consortile.

Sezione 2

Il processo di gestione del rischio di corruzione

2.1. Premessa Metodologica

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano recepisce le indicazioni metodologiche e le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione e consiste nell'insieme delle attività coordinate e finalizzate al controllo della macchina amministrativa con riferimento al rischio.

Il processo di gestione del rischio si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

a) *Analisi del contesto*

b) *Valutazione del rischio*

c) *Trattamento del rischio*

2.2. analisi del contesto

Nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 si evidenzia come "*L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione*.".

Conoscere il contesto di riferimento rappresenta dunque la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio, grazie alla quale si possono ottenere informazioni necessarie a comprendere come e quali episodi di corruzione possano verificarsi all'interno dell'Ente a causa della specificità dell'ambiente in cui esso opera. Al fine di offrire una panoramica dell'ambiente in cui il Consorzio è inserito, è stata svolta una ricerca sui principali tipi di reato compiuti nei confronti della Pubblica Amministrazione a livello nazionale e locale.

In un primo momento sono state approfondite le tipologie di reato a livello nazionale, partendo dal contributo del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e a cura dell'Ufficio Centrale di Statistica: "I reati contro la Pubblica Amministrazione. 2008- 2015".

Di seguito un'analisi dettagliata dell'andamento a livello nazionale dei principali reati commessi in violazione dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2015, con l'indicazione del valore massimo (rosa) e del valore minimo (blu).

Art.	Art. Bis	Descrizione reato	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Andamento
314		Peculato	282	330	387	333	453	443	403	360	
316		Peculato mediante profitto dell'errore altrui	14	41	49	44	47	23	26	18	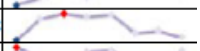
316	Bis	Malversazione a danno dello Stato	34	28	19	31	32	27	21	32	
316	Ter	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	338	230	282	328	392	395	435	436	
317		Concussione	145	140	146	130	168	130	111	65	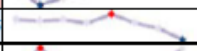
318		Corruzione per un atto d'ufficio	17	41	19	13	18	17	24	39	
319		Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	120	98	82	95	115	101	76	120	
319	Ter	Corruzione in atti giudiziari	4	7	6	8	5	8	6	8	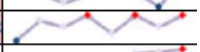
319	Quater	Induzione indebita a dare o promettere utilità - comma 1						27	28	33	
319	Quater	Nei casi previsti dal comma 1, chi da o promette denaro o altra utilità						4	5	11	
320		Corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio	11	32	10	19	22	17	9	29	
321		Pene per il corruttore	65	65	49	73	71	75	46	95	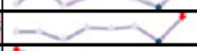
322		Istigazione alla corruzione	246	217	216	222	202	182	185	169	
322	Bis	Peculato concussione corruzione e istigazione alla corruzione di membri …	4		1	4	2	2	4	2	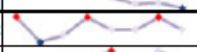
323		Abuso di ufficio	1.168	1.099	1.193	1.196	1.259	1.144	1.254	1.179	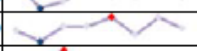
325		Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio		1	2		1				
326		Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio	91	74	76	85	82	81	70	79	
328		omissione o rifiuto di atti d'ufficio	1.003	1.071	989	1.055	1.047	1.056	1.198	1.134	
329		Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente …	2	2	2	2	3	5	7	2	
331		Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità	1.064	964	865	929	1.066	994	1.016	930	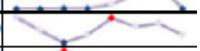
334		Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto …	5.425	5.309	6.499	5.267	3.519	3.541	3.403	3.348	
335		Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia delle cose sottoposte …	3.974	3.835	4.677	4.064	2.901	3.102	3.051	2.883	
336		Violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale	10.062	9.405	9.285	9.976	10.287	9.862	9.860	10.001	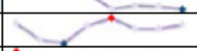
337		Resistenza a Pubblico Ufficiale	18.871	18.358	17.597	18.539	18.533	18.331	18.438	18.419	
337	Bis	Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto	5	9	7	13	13	13	14	14	
338		Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario	88	76	92	82	111	97	92	86	

340		Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità	2.049	1.912	2.080	2.176	2.121	2.217	2.452	2.538	
341	Bis	Oltraggio a Pubblico Ufficiale		3.053	7.428	8.321	8.854	8.755	8.898	9.117	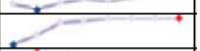
342		Oltraggio ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario	306	319	296	233	251	226	212	247	
343		oltraggio ad un magistrato in udienza	12	14	16	9	17	18	11	21	
345		Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni	3	12	3	4	5	3	9	8	
346		Millantato credito	221	243	201	200	188	182	187	175	
346	Bis	Traffico di influenze illecite						2	4	8	
347		Usurpazione di funzioni pubbliche	257	206	239	233	249	203	213	206	
348		Abusivo esercio di una professione	745	700	708	706	642	588	523	487	
349		Violazione dei sigilli	2.574	2.299	2.377	2.450	2.871	2.620	2.304	1.912	
350		Agevolazione colposa nella violazione di sigilli	52	58	105	64	45	42	41	24	
351		Violazione della pubblica custodia di cose	43	48	35	53	56	49	34	29	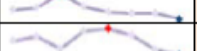
352		Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro	2		1		1	1		1	
353		Turbata libertà degli incanti	108	76	74	88	100	93	129	135	
353	Bis	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente			1	5	18	13	44	36	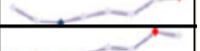
354		Astensione dagli incanti	6	6	5	3	5	2	5	1	
355		Inadempimento di contratti di pubbliche forniture	58	62	60	59	47	47	39	49	
356		Frode nelle pubbliche forniture	96	76	97	90	70	62	71	61	

Dalla lettura della tabella si rileva come i reati più frequenti risultino essere:

- omissione o rifiuto di atti d'ufficio; interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità; sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; violenza o minaccia a pubblico ufficiale; resistenza a pubblico ufficiale; interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità; oltraggio a pubblico ufficiale; violazione dei sigilli.

Per quanto attiene ai reati di omissione o rifiuto di atti d'ufficio si evidenzia come annualmente, nel periodo 2008-2015, vi siano stati più di 1.000 reati che registrano il picco di maggiore crescita, per quanto concerne il primo nel 2012 con +7,79% e per il secondo nel 2014 con +19,44%.
Inoltre si sottolineano numeri importanti relativi all'interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità che rileva un valore medio nel periodo pari a 979, con una punta massima di 1.066 reati nel 2012. Significativo anche il dato relativo al reato di violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, che nel 2012 registra un valore massimo di 10.287 reati.

Al fine di meglio inquadrare il fenomeno corruttivo nell'ambito degli enti locali è utile far riferimento ai dati che l'ANAC ha reso noti nell'approfondimento "La corruzione in Italia (2016-2019) – numeri luoghi e contropartite del malaffare" basato sull'analisi dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, da cui è possibile evince che il 74% degli episodi di corruzione è riconducibile all'ambito degli appalti pubblici ed il 26% ad altro (concorsi, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie ecc.). I settori più colpiti sono i lavori pubblici (con il 40 % di incidenza), i rifiuti (22%) e la sanità (13%).

Altro rilevante documento è rappresentato dall'"Annuario statistico 2021" redatto dall'Ufficio statistica della Corte Suprema di Cassazione. Da primo schema è possibile rilevare che risultano definiti nel 2021 n. 1953 processi aventi ad oggetti delitti contro la pubblica amministrazione, mentre dal secondo è possibile ricavare in percentuale la modalità di definizione dei detti processi.

La Cassazione penale - Annuario statistico 2021

Tab.5.7: Procedimenti definiti: classificazione per grandi voci di reato

Anni: 2017-2021. Valori assoluti e composizione percentuale del 2021

	PROCEDIMENTI DEFINITI *per grandi voci di reato*					
	2017	2018	2019	2020	**2021**	*comp.%*
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO DIVERSI DAI FURTI	9.608	10.167	8.802	6.752	**8.036**	**17,2%**
STUPEFACENTI	6.748	6.592	6.142	4.900	**5.315**	**11,4%**
DELITTI DI FURTO	4.323	4.255	4.069	2.799	**3.998**	**8,6%**
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2.461	2.738	2.436	1.795	**1.953**	**4,2%**
DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	2.244	2.274	1.908	1.547	**1.490**	**3,2%**
DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA	1.177	1.628	1.509	1.316	**1.655**	**3,5%**
DELITTI DI ASSOC. PER DELINQUERE ORDINARIA E DI TIPO MAFIOSO	1.075	1.416	1.164	1.225	**1.493**	**3,2%**
DELITTI DI ISTIG. AL SUICIDIO,PERCOSSE,OMICIDIO PRETER.,RISSA,ABBANDONO DI MINORI	1.430	1.639	1.596	1.008	**1.442**	**3,1%**
DELITTI CONTRO LA LIBERTA' MORALE	1.163	1.244	1.392	885	**1.521**	**3,3%**
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	1.506	1.516	1.329	857	**1.326**	**2,8%**

Tab.5.7 dettaglio 2: Procedimenti definiti: classificazione per grandi voci di reato e esito (comp. %)

Anno: 2021. Composizione percentuale (In azzurro sono evidenziate le principali tipologie: ciascuna raccoglie almeno il 2% dei procedimenti definiti)

	PROC. DEFINITI nel 2021 per grandi voci di reato e esito					
	Annull. con rinvio	Annull. senza rinvio	Inamm.	Rigetto	Altro	Tot.
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO DIVERSI DAI FURTI	6,4%	6,8%	80,9%	5,6%	0,4%	100%
STUPEFACENTI	6,8%	4,6%	79,6%	8,6%	0,4%	100%
DELITTI DI FURTO	5,3%	5,4%	84,4%	4,7%	0,4%	100%
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	8,7%	8,7%	74,6%	7,2%	0,9%	100%
DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	4,2%	5,2%	86,9%	3,2%	0,5%	100%
DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA	7,1%	5,9%	81,3%	5,0%	0,7%	100%
DELITTI DI ASSOC. PER DELINQUERE ORDINARIA E DI TIPO MAFIOSO	17,1%	4,0%	55,7%	22,6%	0,6%	100%
DELITTI DI ISTIG. AL SUICIDIO,PERCOSSE,OMICIDIO PRETER.,RISSA,ABBANDONO DI MINORI	6,9%	10,1%	76,8%	5,2%	0,9%	100%
DELITTI CONTRO LA LIBERTA' MORALE	8,5%	9,1%	74,2%	7,0%	1,2%	100%
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	6,4%	9,4%	77,3%	6,3%	0,7%	100%
DELITTI IN MATERIA DI LIBERTA' SESSUALE	11,2%	5,5%	62,6%	20,6%	0,2%	100%
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI IN GENERE	25,3%	9,6%	56,3%	8,6%	0,1%	100%

Sul punto si evidenzia poi che a livello nazionale i detenuti presenti al 31 dicembre 2021 (8.685) per i reati contro la pubblica amministrazione risultano in leggero aumento rispetto al 31 dicembre 2020 (8.399) ma comunque in calo rispetto al 2019 ove si registravano n. 9.242 detenuti.

Anni 2008 - 2021

Tipologia di reato	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS)	5.257	5.586	6.183	6.467	6.524	6.744	6.903	6.887	6.967	7.106	7.311	7.481	7.274	7.274
STUPEFACENTI	23.505	26.931	28.199	27.459	26.160	24.273	18.946	17.676	18.702	19.793	21.080	21.213	18.757	18.942
LEGGE ARMI	8.652	9.360	9.938	10.069	10.425	10.490	10.178	9.897	9.944	9.951	10.182	10.228	9.397	9.249
ORDINE PUBBLICO	2.754	2.975	3.175	3.183	3.136	3.166	3.147	3.061	3.004	3.061	3.032	3.027	2.731	2.709
CONTRO IL PATRIMONIO	27.345	30.094	32.225	33.647	34.583	33.965	30.287	29.913	30.900	32.336	33.137	34.050	30.745	31.009
PROSTITUZIONE	981	1.066	1.152	1.089	999	880	840	749	724	703	646	639	545	523
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	6.151	7.230	7.692	8.072	8.307	8.109	6.994	6.923	7.407	8.027	8.519	9.242	8.399	8.685
INCOLUMITA' PUBBLICA	1.532	1.697	1.764	1.683	1.655	1.598	1.501	1.436	1.457	1.514	1.576	1.654	1.621	1.658

FEDE PUBBLICA	3.112	3.721	4.273	4.396	4.652	4.611	4.225	4.403	4.503	4.646	4.660	4.866	4.353	4.378
MORALITA' PUBBLICA	220	232	244	231	199	180	170	161	126	104	102	98	86	74
CONTRO LA FAMIGLIA	1.230	1.528	1.716	1.749	1.853	2.081	1.946	1.976	2.194	2.624	3.125	3.841	3.796	4.323
CONTRO LA PERSONA	19.551	21.854	23.109	23.693	24.090	23.897	22.167	21.468	21.887	23.000	23.921	25.082	23.095	23.611
CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO	200	179	153	146	140	130	125	125	132	145	149	151	137	127
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	4.569	5.367	6.043	6.383	6.698	6.828	6.146	6.006	6.373	6.795	6.872	7.052	6.459	6.471
ECONOMIA PUBBLICA	345	422	487	542	622	669	677	770	794	849	853	945	847	887
CONTRAVVENZIONI	3.300	3.628	3.962	4.094	4.277	4.265	3.894	3.816	3.869	3.961	4.011	4.283	3.905	3.960
TU IMMIGRAZIONE	2.357	3.066	4.244	2.442	1.949	1.174	1.305	1.497	1.797	1.668	1.521	1.535	1.267	1.358
ALTRI REATI	2.606	2.927	3.268	3.367	3.217	3.275	2.950	2.744	2.691	2.705	2.699	2.673	2.285	2.222

Ulteriore riferimento per inquadrare il fenomeno corruttivo, anche a livello locale, è la relazione dell'attività svolta dall'ANAC nel 2021, presentata alla Camera dei deputati il 23 giugno 2022, da cui è possibile rilevare in ordine alle successive fasi quanto segue:

2.2.1. Prevenzione alla corruzione:

L'Autorità nel corso del 2021 ha affrontato diverse questioni attinenti alla interpretazione e corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione.
Inoltre, l'Autorità ha proceduto alla verifica d'ufficio dei seguenti aspetti:

1. correttezza del processo di formazione e di approvazione del PTPCT;
2. connessione tra analisi conoscitive e individuazione delle misure di prevenzione;
3. mappatura dei processi parziale o generica;
4. genericità nella definizione delle misure;
5. rilevanza delle misure di prevenzione nel contesto amministrativo;
6. modo di articolazione delle misure e responsabilità degli uffici;
7. predisposizione di adeguate forme di monitoraggio sull'effettiva attuazione delle misure;
8. pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente;
9. piano formativo di etica e legalità, trasparenza amministrativa.

Il numero delle segnalazioni di illeciti e delle comunicazioni di misure ritorsive pervenute all'ANAC non corso del 2021 è stato pari a 529, con una riduzione del 14,95% rispetto all'anno precedente, ponendo così un arresto

all'andamento esponenziale delle segnalazioni iniziato del 2014 e proseguito fini al 2019. Detto arresto però è causa dell'emergenze pandemica conseguente alla diffusione del covid-19. L'ANAC comunque sta attuando una politica di incoraggiamento all'utilizzo della piattaforma informatica, che garantisce, grazie all'utilizzo di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché una maggiore celerità di trattazione della segnalazione stessa.

L'esame condotto sulle misure di prevenzione della corruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000 ha evidenziato un sufficiente livello di adeguamento alle direttive dell'Autorità, riscontrando un miglioramento delle principali fasi del processo di gestione del rischio di corruzione.

2.2.2. Imparzialità dei funzionari pubblici:

L'attività di vigilanza effettuata dall'Autorità circa l'imparzialità dei funzionari pubblici è articolata in due filoni: - valutazione delle nomine degli incarichi dirigenziali nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e degli enti privati in controllo pubblico; - valutazione del corretto comportamento dei funzionari pubblici, particolarmente nelle ipotesi di conflitto di interessi.

A questi si aggiunge l'indagine sui casi di cd. "pantouflage".
In queste materie l'Autorità, nel corso dell'anno 2021 ha specificato che le sono pervenute alcune richieste di pare da parte di pubbliche amministrazioni sull'applicazione della normativa in materia di pantouflage, come prevista dall'art. 53, co. 16-ter del d.lgs. m. 165/2001.

2.2.3. Whistleblowing:

L'ANAC sottolinea che anche per il 2021, come per gli anni precedenti, le irregolarità segnalate hanno riguardato soprattutto l'ambito degli appalti pubblici, quello dei concorsi, la gestione delle risorse pubbliche, la mancata attuazione della disciplina anticorruzione, nonché parecchi casi di maladministration, con ricadute penali ogniqualvolta detti casi si sono tradotti in fattispecie criminose, quali, ad esempio, l'abuso di potere. Nel periodo 2014-2020 vi è palese una crescita esponenziale di comunicazioni e segnalazioni whistleblowing inviate all'ANAC, maggiormente evidente a partire dal 2018, anno in cui è entrata in funzione la piattaforma informatica. Nell'anno 2020 è stato registrato, invece, un calo del numero delle segnalazioni/comunicazioni, probabilmente, a causa della pandemia derivante da Covid-19.

2.2.4. Trasparenza:

Un'importante parte dell'attività di regolazione è stata svolta per la tutela della trasparenza nel contesto emergenziale. Ciò ha reso necessario un costante monitoraggio ed esame della normativa emanata per fronteggiare l'emergenza sanitaria, sociale ed economica da Covid – 19, al fine di indirizzare le pubbliche amministrazioni ed enti a garantire la massima trasparenza negli interventi pubblici, intercettati dalla vigente normativa in materia, da porre in essere. Con riferimento all'attività di vigilanza in materia di trasparenza, le verifiche effettuate dall'ANAC hanno portato all'avvio di n. 203 procedimenti (contro i 213 del 2020) riconducibili principalmente alle seguenti tipologie di attività:

A. vigilanza sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione: 184:
- vigilanza su segnalazione: n. 173 (di cui n. 10 su whistleblowing)
- vigilanza su ispezione: n. 3
- vigilanza d'ufficio: n. 8

B. sanzioni amministrative in materia di trasparenza n: 27
   - procedimenti sanzionatori per obblighi vari, ex art. 47 d.lgs. 33/2013: n. 8;
   - procedimenti sanzionatori nei confronti di titolari di incarichi politici (art. 47, co. 1, d.lgs. 33/2013): n. 19;

Nell'anno 2021, l'esame delle richieste di intervento pervenute sono da riferirsi alle seguenti attività:
- vigilanza su obblighi di pubblicazione,
- sanzioni amministrative in materia di trasparenza,
- monitoraggi su attività ispettive,
- rating di legalità
- altre segnalazioni di carattere generale.

2.2.5. Contratti pubblici: Particolare attenzione è stata rivolta, per ciò che attiene agli affidamenti di lavori, alle procedure maggiormente significative in termini di importo, alle varianti, all'istituto dell'avvalimento ed alla sua corretta applicazione. Per i contratti di servizi e forniture, l'azione di vigilanza ha, in particolare, riguardato i settori pulizia, lavanderia, ristorazione, facility management, guardiania e vigilanza armata. Specifica attenzione è stata poi dedicata alle forniture nel settore sanitario e di servizi informatici. Per quanto riguarda, infine, le concessioni e i contratti di partenariato pubblico privato, l'azione di vigilanza dell'Autorità è stata indirizzata sulla verifica del rispetto dei tempi contrattuali e sull'abuso della proroga delle concessioni; sulla corretta allocazione del rischio; sul controllo effettivo sull'operatore economico e sul rischio di concentrazione del mercato.

Considerata la rilevanza socio-economica che gli effetti del periodo emergenziale hanno prodotto sul Paese e tenuto conto delle notizie di stampa diffuse in tema di approvvigionamenti sanitari l'ANAC ha ritenuto opportuno attivare un'indagine conoscitiva sugli affidamenti effettuati nel periodo di picco del fenomeno di forniture e servizi sanitari connessi al trattamento ed al contenimento dell'epidemia da COVID 19.

Interessanti, ai fini della valutazione del contesto esterno sono anche i riscontri svolti dall'ISTAT nel Molise. In particolare, dal link http://www.ristretti.it/commenti/2021/gennaio/pdf5/rapporto_istat.pdf si è potuto apprendere che la regione Molise si distacca sensibilmente dai valori delle regioni limitrofe, quali Campania e Puglia per il reato di associazione di tipo mafioso e di associazione per delinquere.

Tavola 5.6 - Delitti di maggiore rilevanza sociale per regione del luogo di nascita dell'imputato - Procure Adulti. Anno 2017 (tassi per 100.000 abitanti)

	Associazione per delinquere	Associazioni di tipo mafioso anche straniere o di criminalità organizzata	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Corruzione per un atto d'ufficio	Concussione	Omicidio volontario	Omicidio colposo	di cui stradale	Violenza Sessuale	Atti persecutori (stalking)
ITALIA	**7,4**	**1,8**	**2,0**	**0,3**	**0,4**	**2,2**	**6,4**	**2,2**	**4,0**	**14,4**
Piemonte	2,9	0,1	1,0	0,1	0,1	1,0	4,8	2,2	2,1	7,4
Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste	0,9	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	5,7	0,9	1,9	3,8
Liguria	3,6	0,4	1,3	0,1	0,3	0,8	4,7	1,5	2,9	11,3
Lombardia	4,7	0,3	1,1	0,1	0,1	0,7	3,8	1,6	2,5	7,6
Trentino Alto Adige	1,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	4,7	2,0	3,0	8,3
Veneto	1,9	0,0	0,6	0,3	0,2	0,9	4,0	2,0	2,4	7,1
Friuli Venezia Giulia	1,9	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	3,3	1,9	2,9	7,8
Emilia Romagna	3,4	0,0	0,5	0,1	0,2	0,7	5,6	2,0	2,5	7,5
Toscana	3,3	0,0	1,2	0,2	0,2	0,8	5,5	2,7	2,5	9,0
Umbria	8,4	0,0	1,2	0,3	0,1	0,3	5,9	2,1	2,3	12,1
Marche	2,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,5	5,2	2,4	3,2	7,5
Lazio	7,3	0,1	2,8	0,7	0,5	1,9	7,6	2,7	3,8	15,8
Abruzzo	6,6	0,5	5,8	1,3	1,5	1,0	4,8	1,7	3,1	15,7
Molise	1,9	0,0	2,3	0,4	1,1	1,1	9,4	3,0	4,1	15,1
Campania	19,7	4,1	4,5	0,5	0,9	5,7	9,6	2,6	6,2	27,0
Puglia	11,9	2,5	2,7	0,4	0,9	4,3	8,5	2,9	6,4	29,2
Basilicata	9,1	1,0	2,9	0,0	0,6	1,2	14,3	2,9	7,9	16,4
Calabria	20,4	18,7	4,5	1,2	0,9	10,0	12,8	2,6	7,0	23,3
Sicilia	12,7	6,0	4,2	0,3	1,2	4,5	9,4	2,3	7,7	24,4
Sardegna	4,9	0,1	1,1	0,3	0,0	2,3	6,8	2,2	5,2	20,6

Fonte: Istat, Rilevazione sui delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale e sui minorenni denunciati per delitto

Tuttavia, le relazioni semestrali del 2021 della DIA, evidenziano come in parte del territorio molisano sta perdendo le caratteristiche di oasi felice poiché le organizzazioni criminali hanno trovato degli spazi per creare articolazioni logistiche strumentali al riciclaggio di capitali illecitamente accumulati sia investendo in attività commerciali e d'impresa, sia avvalendosi di sofisticati e articolati meccanismi volti a influenzare il sistema economico e a favorire l'infiltrazione nell'economia legale. Il contesto territoriale non è comunque ancora caratterizzato da una presenza stabile e strutturata di insediamenti mafiosi, e le aree geografiche più a rischio di

infiltrazione sono quelle individuabili lungo la fascia adriatica e nelle zone del Sannio/Matese attesa la vicinanza a realtà geografiche con più alta densità di sodalizi riconducibili rispettivamente alla criminalità organizzata pugliese e campana. Tale analisi trova ulteriore riscontro nei dati dell'Osservatorio Antimafia del Molise, che evidenzia come l'area di Isernia-Venafro stia attraversando una fase di particolare attenzione sotto il profilo del rischio di infiltrazioni criminali. Come emerge dalla sentenza del TAR Molise n. 291/2023, il pericolo di infiltrazione mafiosa va valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma presuppone una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza.
In particolare, come evidenziato dalla sentenza TAR Molise n. 53/2023, assumono rilevanza ai fini della valutazione del rischio: i rapporti di parentela tra titolari di imprese e soggetti controindicati, le cointeressenze economiche, gli spostamenti di sede in zone apparentemente "franche" dall'influsso mafioso, nonché le peculiarità del contesto territoriale.
La sentenza TAR Molise n. 46/2022 ha inoltre evidenziato come non sia sufficiente ad escludere il pericolo di infiltrazione mafiosa la mera assenza di criticità sotto il profilo penale e fiscale, dovendo la valutazione estendersi al complessivo quadro indiziario e ambientale.

Ad ogni buon conto in sede di redazione del presente PTPC, appare necessario analizzare anche e soprattutto il contesto esterno più prossimo nel quale opera il Consorzio del Giardino della Flora Appenninica, ossia il Comune di Capracotta.

Il Comune di Capracotta è un comune di 833 abitanti situato in alto Molise, la cui economia si basa principalmente sull'artigianato e il turismo. Nella Deliberazione del 28 ottobre 2015 n 12, contenente l'aggiornamento al PNA, l'ANAC ha affermato che i Responsabili della prevenzione delle corruzione, nell'analisi del contesto esterno, che ha come obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, che possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno, possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. Per quanto concerne la Provincia di Isernia, nel cui territorio è situato il Comune di CAPRACOTTA, nella

Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, dell'anno 2015, presentata dal Ministero dell'Interno alla Camera dei Deputati e comunicata alla Presidenza nel gennaio 2017, nella Provincia di Isernia, "*non si registra il radicamento di sodalizi criminali di tipo mafioso, sebbene il territorio, in ragione della vicinanza a zone ad alta densità criminale come la Puglia e la Campania, sia esposto a tentativi di infiltrazione nel tessuto economico-imprenditoriale*".

2.3. le aree di rischio

Le aree di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla specifica amministrazione. Tuttavia, il Piano Nazionale individua aree di rischio ricorrenti, rispetto alle quali, potenzialmente, tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte. Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.
Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

La L.190/2012 ha individuato le aree di rischio, che si riferiscono a procedimenti di: a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009. All'interno dell'allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 e dell'Aggiornamento 2015 al PNA sono state declinate le Aree di rischio obbligatorie e comuni a tutte le amministrazioni. Alla luce di ciò, il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza individua le seguenti aree di rischio:

Area: acquisizione e gestione del personale 1. Reclutamento; 2. Progressioni di carriera 3. Conferimento di incarichi di collaborazione
B) Area: Contratti pubblici
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento 2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento 3. Requisiti di qualificazione 4. Requisiti di aggiudicazione 5. Valutazione delle offerte 6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte 7. Procedure negoziate 8. Affidamenti diretti 9. Revoca del bando 10. Redazione del cronoprogramma 11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 12. Subappalto 13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto;
C) Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
1. Gestione contabile delle entrate e delle spese 2. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
D) Area: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 1. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
G) Area: Incarichi e nomine 1. Conferimento di incarichi di collaborazione 2. Nomina specifiche particolari responsabilità e nomina titolati P.O.

2.3.1. trattamento del rischio

In primo luogo è necessario procedere all'individuazione dei processi, valutazione trattazione e ponderazione del rischio. Il modello adottato per la pesatura del rischio è coerente con quello suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione. Secondo il PNA, la valutazione del rischio è una "macro-fase" del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene "identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)". Tale "macro- fase" si compone di tre (sub) fasi: identificazione, analisi e ponderazione.

2.3.2. Identificazione

Nella fase di identificazione degli "eventi rischiosi" l'obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.
L'ANAC ritiene questa fase cruciale, in quanto un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. In questa fase, il coinvolgimento della struttura organizzativa è essenziale. Infatti, i due dipendenti amministrativi, vantando una conoscenza delle attività, possono facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi. Per questo, è opportuno che il RPCT, mantenga un atteggiamento attivo ed attento a individuare eventi rischiosi non sono rilevati dai detti dipendenti, nonché ad integrare il registro dei rischi.

Per individuare gli "eventi rischiosi" è necessario: definire l'oggetto di analisi; utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT.

L'oggetto di analisi è l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi.
Dopo la "mappatura" l'oggetto di analisi può essere costituito dall'intero processo ovvero dalle singole attività che compongono ciascun processo. Per identificare gli eventi rischiosi è opportuno utilizzare una pluralità di tecniche e prendere in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative, procedendo all'applicazione, tenuto conto di tipologia e dimensione dell'Ente, nonché delle conoscenze e delle risorse disponibili, delle seguenti metodologie:
1. i risultati dell'analisi del contesto; 2. le risultanze della mappatura;
3. l'analisi di casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato in altre amministrazioni o enti simili;
4. segnalazioni ricevute tramite il "whistleblowing" o con altre modalità.

Una volta individuati gli eventi rischiosi, questi devono essere formalizzati e documentati nel PTPCT. Secondo l'Autorità, la formalizzazione può avvenire tramite un "registro o catalogo dei rischi" dove, per ogni oggetto di analisi, processo o attività che sia, è riportata la descrizione di "tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi". Per ciascun processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.
Nella costruzione del registro l'Autorità ritiene fondamentale che gli eventi rischiosi siano adeguatamente descritti e specifici del processo nel quale sono stati rilevati. Alla fine del processo di analisi, RPCT disporrà di un catalogo dei rischi principali, composto di varie schede che costituiscono la "Mappatura dei processi a catalogo dei rischi".

2.3.3. Analisi dei rischi

L'analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi: - comprendere gli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti "fattori abilitanti" della corruzione; - stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

L'analisi è volta a comprendere i "fattori abilitanti" la corruzione, i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, che nell'aggiornamento del PNA 2015 erano denominati, più semplicemente, "cause" dei fenomeni di malaffare.

Per ciascun rischio i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L'Autorità propone i seguenti esempi: assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

2.3.4. Stima del livello di rischio

In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto d'analisi; misurare il grado di esposizione al rischio consente infatti di individuare i processi e le attività su cui concentrare le misure di trattamento ed il successivo monitoraggio da parte del RPCT. Secondo l'ANAC l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di "prudenza" poiché è indispensabile evitare la sottostima del rischio, che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione.

L'analisi si sviluppa secondo le seguenti sub-fasi: - scegliere l'approccio valutativo;
- individuare i criteri di valutazione;
- rilevare i dati e le informazioni;
- formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.
Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio può essere di tipo qualitativo o quantitativo, oppure un mix tra i due.

Approccio qualitativo: l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici;

Approccio quantitativo: vengono utilizzate analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.

L'ANAC all'All. 1 del PNA 2019 precisa che "Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza. Di conseguenza, come già esposto in termini più generali nella premessa del presente documento e, anche a seguito dei non positivi risultati riscontrati in sede di monitoraggio dei PTPCT dall'ANAC, si specifica che l'allegato 5 del PNA 2013 è superato dalla metodologia indicata nel presente allegato e solo a questo ultimo si dovrà fare riferimento", pertanto nel presente Piano è applicato l'approccio qualitativo.

2.3.5. Criteri di valutazione

I criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti. Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.

In forza del principio di "gradualità", tenendo conto della dimensione organizzativa, delle conoscenze e delle risorse, gli indicatori possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.
L'Autorità all'interno dell'Allegato 1 del PNA 2019, ha previsto alcuni indicatori comunemente accettati, ampliabili o modificabili a seconda delle specificità dell'amministrazione, che possono essere utilizzati nel processo valutativo. Pertanto, gli indicatori che potranno essere utilizzati dal Gruppo di Lavoro sono individuabili in:

- livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;

- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;

- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;

- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. I risultati dell'analisi permetteranno di definire lo schema dell'"Analisi dei rischi".

2.3.6. Rilevazione dei dati e delle informazioni

La rilevazione di dati e informazioni necessari a esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio, di cui al paragrafo precedente, è svolta applicando il metodo dell'autovalutazione da parte di ciascun Responsabile di Area in relazione ai relativi processi ed è coordinata dal RPCT. Come previsto dall'All. 1 del PNA 2019, per le valutazioni espresse si deve sempre esplicitare la motivazione del giudizio espresso e fornire delle evidenze a supporto. Le valutazioni devono infatti essere sempre supportate da dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi, al fine di consentire una valutazione meno autoreferenziale e una stima più accurata, nonché rendere più solida la motivazione del giudizio espresso. Per garantire una maggiore oggettività della valutazione, l'intero processo è supportato anche dal Nucleo di Valutazione.

2.3.7. Misurazione del rischio

In questa fase, per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio. Pertanto, così come previsto nel PNA 2019, l'analisi del presente PTPCT è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo ed è stata applicata una scala ordinale (basso, medio, alto):

Livello di rischio	Sigla corrispondente
Rischio basso	B
Rischio moderato	M
Rischio alto	A

2.3.8. Ponderazione

La ponderazione del rischio è l'ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio. Scopo della ponderazione è quello di agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione.
Nella fase di ponderazione si stabiliscono le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio, nonché le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto. Per quanto concerne

le azioni, al termine della valutazione del rischio, devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione. La ponderazione del rischio può portare anche alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni o meno è quello di "rischio residuo", che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate. L'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero, ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata. Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio, procedendo in ordine via via decrescente ed iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

2.4. Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.
In tale fase, si progetta l'attuazione di misure specifiche e puntuali e si prevedono scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate ed alle risorse disponibili. La fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di contemperare la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili. Le misure possono essere "generali" o "specifiche". Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono invece in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici. L'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il "cuore" del PTPCT. Infatti, tutte le attività fin qui effettuate sono propedeutiche alla identificazione ed alla progettazione delle misure che rappresentano la parte fondamentale del PTPCT.
Da sottolineare però come, in assenza di un'adeguata analisi propedeutica, l'attività di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione potrebbe rivelarsi inadeguata. In conclusione, il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure più idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione (fase 2). La prima fase del trattamento del rischio ha come intento l'identificazione delle misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi. In questa fase l'ente è quindi chiamato a determinare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti. L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di identificare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinate a tali rischi.
In tal senso il RPCT ritiene di applicare le seguenti misure, che possono essere impiegate sia come "generali" che come "specifiche": controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, digitalizzazione dei processi, formazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi. La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione. La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in assenza del quale lo stesso risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5 lett. a) della legge 190/2012.

2.5. Monitoraggio del piano

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPCT è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, con il supporto dei referenti.

2.6 Aggiornamento del piano

I contenuti del Piano, così come le priorità d'intervento e la mappatura/pesatura dei rischi per l'integrità, saranno oggetto di aggiornamento annuale o, se necessario, in corso d'anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a significative riorganizzazioni di processi e/o funzioni.

2.7. Responsabilità dell'attuazione del piano

Le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che, in caso di ripetute violazioni del PTPCT, sussiste la responsabilità dirigenziale e, per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità previste nel Piano e di aver vigilato sull'osservanza dello stesso. I Dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e obblighi della trasparenza, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine dell'ente, prevista all'art. 1, co. 12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PTPCT con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

Comportamento a rischio	DESCRIZIONE
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Comportamento malevolo attuato mediante alterazione di una valutazione o delle evidenze di un'analisi, oppure ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non sulla base di elementi oggettivi, ma di dati volutamente falsati.
Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti delle pratiche, sia dei contenuti e dell'importanza dei medesimi.
Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	Divulgazione di informazioni riservate e/o, per loro natura, protette dal segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".
Alterazione dei tempi	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della dead line utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione.
Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività (rispetto dell'aderenza a specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione, etc.).
Pilotaggio di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto, ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.

Conflitto di interessi	Situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 secondo cui "Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)

PROBABILITÀ	Descrizione
Interessi esterni	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari.
Discrezionalità del decisore interno	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti e nel dare risposte alle emergenze.
Eventi corruttivi passati	Eventi "sentinella" , procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai).
Opacità del processo	Scarsa collaborazione. Solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (verifica situazione ultimi 3 anni).
Grado di attuazione delle misure	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza.
Coerenza operativa	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso.(Norme a più livelli oggetto di numerose/scarse modifiche, con numerose o meno sentenze CdC, pareri, ecc.) Il processo è svolto da una o più unità operativa.
Segnalazioni / reclami pervenuti	Con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli utlimi 3 anni).
Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi).
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim (Utilizzo dell'interim per lunghi /medi/brevi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti.

impatto	descrizione
Impatto sull'immagine dell'Ente	Numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni).
Impatto in termini di contenzioso	Costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione.
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	L'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente (Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente).
Danno generato	Irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa). Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi Al

2.8. Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione

La fase di trattamento del rischio è il processo finalizzato a intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto.
Con il termine "misura" si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente. Talvolta l'implementazione di una misura può richiedere delle azioni preliminari che possono a loro volta configurarsi come "misure" nel senso esplicitato dalla definizione di cui sopra. Ad esempio, lo stesso PTPCT è considerato dalla normativa una misura di prevenzione e contrasto finalizzata ad introdurre e attuare altre misure di prevenzione e contrasto. Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista. Una prima distinzione è quella tra: - "misure comuni e obbligatorie" o legali, in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle comuni a tutte le pubbliche amministrazioni e a prevederne obbligatoriamente l'attuazione a livello di singolo Ente;
- "misure ulteriori" ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. Esse diventano obbligatorie una volta inserite nel PTPCT.
Nel PTPCT 2022 – 2024, il Consorzio ritiene opportuno dare priorità all'attuazione delle misure obbligatorie rispetto a quelle ulteriori. Le misure obbligatorie individuate presentano per lo più carattere trasversale, ossia sono applicabili alla struttura organizzativa dell'ente nel suo complesso.

Le misure di prevenzione e contrasto previste nella seguente tabella:

Cod. Misura	Misura
M01	Adempimenti relativi alla trasparenza
M02	Codici di comportamento
M03	Informatizzazione processi
M04	Monitoraggio termini procedimentali
M05	Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi
M06	Inconferibilità -incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice
M07	Svolgimento di incarichi d'ufficio -attività ed incarichi extra-istituzionali
M08	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici
M09	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)
M10	Whistleblowing
M11	Patti di integrità
M12	Formazione
M13	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione
M14	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
M15	Regolamentazione dell'uso dei social network

Misura 01 – Adempimenti relativi alla trasparenza

La trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. A partire dal 2017, si registra la piena integrazione dei riferimenti alla trasparenza e integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT), come indicato nella delibera n. 831/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sul PNA 2016. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 sono stati apportati dei correttivi alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. .
Le principali novità in materia di trasparenza riguardano: la nozione di trasparenza e i profili soggettivi e oggettivi (art. 1-2 e 2 bis); l'accesso civico (art. 5-5bis-5 ter); la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione del sito internet dell'Ente, denominata "Amministrazione Trasparente" (art.6 e ss.).
Il nuovo principio generale di trasparenza intende la stessa come "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.".
L'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ha modificato l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza (d.lgs.33/2013 e s.m.i.), anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, definendo che deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art.5 del sopracitato Regolamento UE 2016/679.

Normativa di riferimento	D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; L. 190/2012; L. 241/1990; Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013; D.Lgs. 97/2016; Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017 avente ad oggetto "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)"; Regolamento UE 2016/679; D.Lgs. 101/2018.
Caratteristiche	Misura "comune" a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano. Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente.
Soggetti Responsabili	RPCT, per quanto di competenza; O.I.V./Nucleo Valutazione, per quanto di competenza;

Modalità di attuazione	Misura "comune" a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente. Adeguamento e aggiornamento del sito istituzionale dell'Ente e in particolare della sezione Amministrazione trasparente con relativa pubblicazione dei dati, informazioni e documenti elencati nel D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e rivisitati a seguito dell'entrata in vigore e in applicazione del Regolamento UE 2016/679. Applicazione dei principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (minimizzazione dei dati) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati. Monitoraggio periodico dei dati e dei documenti pubblicati sul sito web consortile e della qualità delle informazioni. Redazione e pubblicazione della specifica griglia di rilevazione come previsto dalla normativa in vigore. Costante aggiornamento ed integrazione della documentazione presente. Utilizzo delle iniziative direttamente promosse o a cui partecipa in partnership con altri Enti e associazioni del territorio per la diffusione delle attività e dei servizi ai cittadini realizzati dal Consorzio.
Tempi di attuazione	La sezione Trasparenza prevede i tempi e i termini relativi agli adempimenti specifici ivi previsti. Fa parte integrante del presente piano e descritta nella parte terza del medesimo.
Indicatori di attuazione **Coordinamento** **Ciclo Performances**	- L'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza costituisce specifico obiettivo qualificato quale strategico; - Monitoraggio su singoli atti in sede di controllo successivo di regolarità. Le violazioni sono valutate negativamente nella Relazione sulla Performance.

Misura 02 –Codici di comportamento

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell'attività amministrativa. L'articolo 54 del D.Igs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Normativa di riferimento	Art. 54 del Digs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012; D.P.R.16 aprile 2013, n.62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019.
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della Prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti Responsabili	Dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Consorzio per l'osservanza e RPCT
Modalità di attuazione	- L'impegno ai temi della legalità, dell'etica e della trasparenza nella comunicazione ed il dialogo con i portatori di interesse è peraltro da sempre oggetto di attenzione da parte dell'ente che ha messo a regime un sistema di programmazione, gestione e controllo orientato a tale logica. - verifica del rispetto delle norme del codice da parte dei soggetti preposti.
Tempi di attuazione	Applicazione immediata

Misura M-03 Informazione processi

Rappresenta una misura trasversale particolarmente efficace dal momento che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e quindi la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza.

Normativa di riferimento	D.lgs. 82/2005 aggiornato al D.lgs. 26 agosto 2016, n.179; Art. 1, commi 29 e 30, legge n. 190/2012; Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017 avente ad oggetto "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)"

Caratteristiche	consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno
Soggetti Responsabili	RPCT
Modalità di attuazione	Predisposizione di una sezione specifica denominata "Amministrazione trasparente" sul sito web del Consorzio e pubblicazione dei dati, informazioni e documenti elencati nel D.Lgs. 33/2013. Introduzione nel sito delle indicazioni specifiche per l'esercizio dell'accesso civico. Con l'obiettivo di giungere alla maggiore diffusione possibile dell'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti adeguamento costante del sito web consortile, in adempimento alla normativa vigente in tema di design ed accessibilità. Aggiornamento sostanziale degli applicativi per la gestione del protocollo e degli atti amministrativi. Per la gestione di questi ultimi permane l'utilizzo di un rinnovato software specifico che, grazie al collegamento con il sito web, permette il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Tempi di attuazione	Applicazione immediata; monitoraggio annuale sulle informazioni

Misura 04 – Monitoraggio termini procedimentali dei procedimenti a più elevato rischio corruzione

Dal combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett. d) e comma 28 della legge n. 190/2012 e dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 derivava l'obbligo per l'amministrazione di provvedere al monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali previsti dalla legge o dai regolamenti, provvedendo altresì all'eliminazione di eventuali anomalie. Il D.Lgs. 97/2016 all'art.43 ha abrogato l'intero art.24 del D.lgs. 33/2013; pur rilevandosi chiaramente un difetto di coordinamento con la L. 190/2012, si precisa che il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali costituisce comunque misura necessaria di prevenzione della corruzione.

Normativa di riferimento	Art. 1, commi 9, lett. d) e 28, legge n. 190/2012; art. 24 del D.Lgs. 33/2013 (abrogato dall'art. 43 del D.lgs. 97/2016); Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
Caratteristiche	Misura generale
Soggetti Responsabili	RPCT

Modalità di attuazione	Rispetto dei termini procedimentali delle attività a più elevato rischio di corruzione e la condivisione degli esiti del monitoraggio al Responsabile della prevenzione
Tempi di attuazione	Applicazione immediata; monitoraggio annuale sulle informazioni

Misura 05 – Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi

L'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con lo stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. L'art. 1, comma 41, della I. n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella I. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi" che stabilisce che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La norma contiene due prescrizioni, l'una relativa alla previsione di un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale, l'altra relativa alla previsione di un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti; inoltre persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione, sia essa endoprocedimentale o meno, del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati. A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d'interesse tipizzate dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"* e previste dal codice di comportamento comunale nonché quelle in cui si manifestino *"gravi ragioni di convenienza"* secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto.

Normativa di riferimento	Art. 1, comma 9, lett. e), legge n. 190/2012; Art. 6 bis L. 241/1990 (introdotto dall'art. 1 co. 41 della L 190/2012); Artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013 P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018; Circolari / direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019;
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della Prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti Responsabili	R.P.C.T., Nucleo di Valutazione

Modalità di attuazione	Prosecuzione nell' acquisizione delle dichiarazioni di non sussistenza di conflitto di interesse tra l'attività svolta nell'ambito del Consorzio ed altre attività/incarichi esterni all'Ente e segnalazione di eventuali omissioni. Monitoraggio della situazione, attraverso l'aggiornamento, con riferimento al triennio precedente, della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse; trasmissione ai tutti i dipendenti di una comunicazione che ricordi la necessità di evidenziare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate.
Tempi di attuazione	Applicazione immediata

Misura 06– Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali ed incarichi amministrativi di vertice.

Per "incompatibilità" si intende "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico" (art. 1 D.Lgs. n. 39/2013). Le situazioni di incompatibilità sono previste ai Capi V e VI del D.Lgs. n. 39/2013.
Il PNA prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 sono tenute a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità. Il controllo deve essere effettuato:
- all'atto del conferimento dell'incarico; - su richiesta nel corso del rapporto.

Trovano applicazione gli art. 19 e 20 del D.Lgs. n. 39/2013.

Relativamente all'inconferibilità il PNA prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, sono tenute, all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai capi III e IV del D.Lgs. N. 39/2013, a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico.

In particolare, i capi III e IV del decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi in riferimento a due diverse situazioni: incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubbliche amministrazioni; incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico. Trovano applicazione gli artt. 17, 18 e 20 del D.Lgs. n. 39/2013.

Normativa di riferimento	D.Lgs. n. 39/2013; Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013; Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della Prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti Responsabili	R.P.C.T., Nucleo di Valutazione
Modalità di attuazione	Con l'acquisite le dichiarazioni per l'incarico dirigenziale in essere e per i componenti del Consiglio di Amministrazione. Il momento della nomina, sulla insussistenza delle cause di incompatibilità
Tempi di attuazione	Applicazione immediata

Misura 07– Incarichi d' ufficio, attività ed incarichi extra istituzionali vietati ai dipendenti.

L'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che "...con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2"

Normativa di riferimento	Art. 53, comma 3-bis, d.lgs n. 165/2001; art. 1, comma 58-bis, legge n. 662/1996; Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013; Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).
Caratteristiche	Limitazioni e divieti di incarichi ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Soggetti Responsabili	R.P.C.T., ufficio personale
Modalità di attuazione	modulistica relativa alla richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi esterni all'ente e vengono costantemente acquisite le dichiarazioni di non sussistenza di conflitto di interesse tra l'attività svolta nell'ambito del Consorzio ed altre attività/incarichi esterni all'Ente. Monitoraggio sulle dichiarazioni rese dai dipendenti in materia di attività ed incarichi extraistituzionali.
Tempi di attuazione	Applicazione immediata

Misura 08– formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici

L'articolo 35-bis del d.lgs n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici "Coloro che sono stati **condannati**, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: - non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;- non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori,

forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".

Normativa di riferimento	Art. 35-bis del d.lgs n.165/2001 P.N.A., Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018; Linee Guida / Circolari / Direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019;
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti Responsabili	R.P.C.T, Organi del consorzio
Modalità di attuazione	verifica delle incompatibilità dei componenti delle commissioni tecniche di gara nell'ambito delle procedure per l'affidamento di beni e servizi e dei componenti delle commissioni di concorso nelle procedure per la selezione del personale. È acquisita la dichiarazione circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa.
Tempi di attuazione	Tempestiva: all'atto dell'incarico mediante l'acquisizione di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/00 circa l'insussistenza delle cause ostative e la verifica dichiarazioni

Misura 09- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage-revolving doors)

L'articolo 53, **comma 16-ter, del d.lgs n**. 165/2001 prevede che: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla innanzi specificata normativa sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".*

Normativa di riferimento	Art. 53, comma 16-ter, D.lgs.165/2000; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento2015, PNA 2016; aggiornamento 2017, aggiornamento 2018 e Circolari / direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019;
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti Responsabili	Responsabili di settore ed interessati alle procedure di affidamento di cui sopra,
Modalità di attuazione	Nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi l'obbligo di autocertificazione, da parte delle ditte interessate, in merito al non aver stipulato rapporti di collaborazione / lavoro dipendente con i soggetti individuati dall'art. 53 D.lgs n. 165/2001. Nei contratti di assunzione del personale la clausola di divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.
Tempi di	Tempestiva per ogni incarico conferito e/o contratto stipulato.

Misura 10 – Whistleblowing

L'articolo 54-bis del Digs n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti cosi come modificato dall'art. I della legge n. 179 del 2017) prevede che:

".1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare

sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità

del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segna/azione sarò utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

.5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 30000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa

pecuniaria da 10000 a 50000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7 È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee

alla segnalazione stessa. gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli:

8. *Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.*
9. *Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma I ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave."*

Il whistleblower è colui il quale testimonia un illecito o un'irregolarità durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire efficacemente al riguardo. Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse dell'Ente (e non quelle relative a soggettive lamentele personali). La segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento preventivo dal momento che la sua funzione primaria è quella di portare all'attenzione dell'organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza. Per assicurare tempestività di intervento ed evitare la divulgazione incontrollata di segnalazioni potenzialmente lesive per l'immagine dell'ente è preferibile che sia preposto a ricevere le segnalazioni un organo o una persona interna. La identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa nota, fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa. Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivata e si deve dare dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate. I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall'ente rispetto ad ogni forma di mobbing. La disposizione prevede la tutela dell'anonimato, il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower e la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nella norma. L'anonimato è tutelato al fine di evitare che il denunciante ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. Il coordinamento è attuato con la sottrazione al diritto di accesso in quanto il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione espressa. Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc. L'amministrazione deve prendere in

considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. la norma prevede altresì il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower con conseguente risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

Normativa di riferimento	Art. 54-bis bigs n. 165/2001 come modificato dalla legge 30/11/2017 n. 179; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016 e Aggiornamento 2017 e aggiornamento 2018 Circolari / direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019;
Caratteristiche	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente
Soggetti Responsabili	R.P.C.T,
Modalità di attuazione	È inviata a tutti i dipendenti specifica nota in merito alle modalità di ricezione delle segnalazioni al fine di garantire adeguati criteri di riservatezza.
Termine di attuazione	Adempimenti tempestivi per ogni segnalazione.

Misura 11 – Patti di integrità

I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. L'articolo 1 comma 17 della legge 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. L'A.V.C.P., con determinazione n. 4 del 2012, si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla cara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)."

Normativa di riferimento	articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016, aggiornamento 2017, aggiornamento 2018, Circolari/ direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019;
Caratteristiche	Misura specifica per gli affidamenti dei servizi, lavori e forniture; comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
Soggetti Responsabili	Responsabili interessati alle procedure di affidamento,
Modalità di attuazione	Valutazione di schema di Patto di integrità.
Tempi di attuazione	Tempestiva per ogni procedura di affidamento e con indicazione avvenuto adempimento in occasione del monitoraggio attuazione misure PTPCT

Misura 12 – Formazione

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo. Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e del personale viene adottato annualmente, nell'ambito del piano triennale della formazione, uno specifico programma di formazione settoriale in materia anticorruzione. L'ANAC in sede di aggiornamento 2015, richiamato dal PNA 2016, ha ribadito il ruolo strategico della formazione: occorre assicurare una formazione più mirata sia con riferimento alle categorie di destinatari da formare in maniera differenziata rispetto al ruolo,, sia in relazione ai contenuti per le diverse fasi relative all'analisi di contesto esterno e interno, alla mappatura dei processi, all'individuazione e valutazione del rischio, all'identificazione delle misure, ai profili relativi alle diverse tipologie di misure.

Il presente Piano individua i seguenti livelli di formazione:

– formazione base: destinata al personale che opera nelle aree individuate come a rischio dal presente piano. È finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell'etica e della legalità (anche con riferimento ai codici di comportamento). Viene organizzata mediante appositi seminari destinati ai Responsabili di area ed al personale appartenente all'area stessa.

– formazione tecnica: destinata ai Responsabili di area che operano nelle aree con processi classificati dal presente Piano a rischio medio, critico ed alto.

Normativa di riferimento	Art. 1, commi 5 lett. b), 8, 10 lett. c, 11 della legge 190/2012 art. 7 bis del D.Igs 165/2001 D.P.R. 70/2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016, aggiornamento 2017, aggiornamento 2018 e Circolari / direttive *ANAC;* Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019;
Caratteristiche	Misura specifica in quanto differenziata in relazione al ruolo che i dipendenti svolgono nell'ambito del sistema di prevenzione del rischio corruttivo
Soggetti Responsabili	R.P.C.T,
Modalità di attuazione	Incontri formativi di aggiornamento volti alla costante diffusione della cultura della legalità e della prevenzione della corruzione attraverso l'approfondimento dei temi della legalità e dell'etica.
Tempi di attuazione	Verifica assolvimento annualmente in sede di monitoraggio attuazione misure

Misura 13 – Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.

Secondo il PNA la rotazione del personale addetto alle Aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta misura centrale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.
Anche se la dotazione organica di questo Ente è di fatto limitata sono state attuate delle prime misure in materia di rotazione del personale.

Normativa di riferimento	Articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/2012 art. 16, comma 1, lett. 1-quater, del D.Igs 165/2001; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016, aggiornamento 2017, aggiornamento 2018 e Circolari / direttive ANAC; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019; Delibera ANAC 215/2019; Delibera ANAC n. 345 del 22 aprile 2020.
Caratteristica	Misura generale in quanto incide sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione interessando in maniera trasversale l'intero ente.

Soggetti Responsabili	RPCT
Modalità attuazione	Come già accennato in premessa la criticità principale rimane, soprattutto considerata l'esiguità della struttura consortile la difficoltà a mettere in atto processi di rotazione dei dipendenti in via preventiva per il numero ridotto degli addetti n. 3 e l'impegnativo processo di formazione al ruolo di ogni figura professionale per il quale il Consorzio ha investito notevolmente negli anni.
Tempi di attuazione	Applicazione immediata. Monitoraggio annuale

Misura 14 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.

Nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione ed al fine di assicurare l'emersione dei fenomeni corruttivi è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. A tal fine una prima azione consiste nel diffondere i contenuti del presente Piano mediante pubblicazione nel sito web istituzionale per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi, ed eventuali loro osservazioni. Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili cenni di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi e corruzione.

Normativa di riferimento	Convenzione Nazioni Unite sulla corruzione - Titolo II (misure preventive) artt. 5 e 13 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), Aggiornamento 2015, PNA 2016, Aggiornamento 2017, Aggiornamento 2018, e Circolari/ direttive ANAC Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019;
Caratteristiche	Misura specifica

Soggetti Responsabili	R.P.C.T
Modalità di attuazione	Pubblicazione del regolamento e delle modalità di accesso civico. Pubblicazione sul sito dei documenti di programmazione, gestione e controllo dell'Ente. Diffusione di informazioni in merito alle iniziative ed alle attività consortili.
Tempi di attuazione	Annuale e con indicazione avvenuto adempimento in occasione del monitoraggio attuazione misure PTPCT

4.15 Misura 15 – Regolamentazione dell'uso dei Social Network

È di prossima approvazione la regolamentazione dell'uso dei Social nel rispetto delle linee guida ANAC, in materia approvate con delibera n. 177 del 19/02/2020. Infatti nell'ottica di integrare i contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti del Consorzio rispetto alle indicazioni fornite dall'ANAC ed al contesto sociale odierno, l'Ente ritiene opportuno disciplinare l'3utilizzo dei social network sia in ambito privato che in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa. Il Consorzio mediante la suddetta regolamentazione, si prefigge l'obiettivo di introdurre una Social Media Policy, che delinei i comportamenti consentiti e quelli vietati nell'utilizzo dei social network, nonché le conseguenze delle inadempienze, pervenendo ad una maggiore responsabilizzazione dei dipendenti e degli utenti esterni. In particolare, l'Ente intende disciplinare l'accesso ai social network, che dovrà avvenire nel rispetto di permessi o divieti; sarà previsto l'obbligo di astensione dal pubblicare, con qualunque mezzo (es. il web, i social network, i blog o i forum), commenti, informazioni e/o foto/video/audio che possano ledere l'immagine dell'amministrazione, l'onorabilità dei colleghi, nonché la riservatezza o la dignità delle persone. La regolamentazione dell'uso dei social network sfocerà nell'adozione di apposito Regolamento, da approvarsi, dopo la consultazione di RPD e Responsabili di Area, con deliberazione dell'Assemblea Consortile.

Normativa di riferimento	Linee guida ANAC, in materia approvate con delibera n. 177 del 19/02/2020
Caratteristiche	Misura specifica
Soggetti Responsabili	R.P.C.T ed i dipendenti del Consorzio

Modalità di attuazione	Adozione di apposito Regolamento di gestione dei Social Network e Social Media disciplinante: a) la gestione ed il funzionamento dei "profili" istituzionali dell'Ente aperti sulle reti sociali; b) le modalità di utilizzo da parte degli utenti dei profili istituzionali; c) le modalità di utilizzo da parte dei dipendenti dei profili personali. Percorso di revisione del Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio rispetto alle indicazioni fornite dall'ANAC ed al contesto sociale odierno.
Tempi di attuazione	Annuale e con indicazione avvenuto adempimento in occasione del monitoraggio attuazione misure PTPCT

Sezione 3

La trasparenza e l'accesso civico

3.1. **La trasparenza**

La trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016: "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."

La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web nella sezione "Amministrazione Trasparente".

3.2. Accesso civico e trasparenza

Il d.lgs. 33/2013 (comma 1 dell'art. 5) prevede: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

Mentre il comma 2, dello stesso art. 5: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal d.lgs. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da pubblicare in "Amministrazione trasparente".

L'accesso civico "generalizzato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo art. 5-bis.

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, "non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente". Chiunque può esercitarlo, "anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato" come precisato dall'ANAC nell'allegato della deliberazione 1309/2016 (a pagina 28).

Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990. Il nuovo accesso "generalizzato" non ha sostituito l'accesso civico "semplice" disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal "Foia".

L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e "costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza" (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 6).

Al contrario, l'**accesso generalizzato** "si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)".

La deliberazione 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990.

L'ANAC sostiene che l'accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo. La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato. È quella di porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari". Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". "Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi" (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 7). Nel caso dell'accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può consentire "un accesso più in profondità a dati pertinenti", mentre nel caso dell'accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono "consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni".

L'Autorità, "considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso", suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, "anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione".

La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato.

Riguardo a quest'ultima sezione, l'ANAC consiglia di "disciplinare gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato". In sostanza, si tratterebbe di:

Ø individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
Ø disciplinare la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso.

3.3. Trasparenza e privacy

Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD).

Inoltre, dal 19 settembre 2018, è vigente il d.lgs. 101/2018 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (il d.lgs. 196/2003) alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE) 2016/679.

L'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018 (in continuità con il previgente art. 19 del Codice) dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento"

Il comma 3 del medesimo art. 2-ter stabilisce che "la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1".

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione".

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

3.4. Comunicazione

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, ma occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'art. 32 della suddetta legge dispone che "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.

Come deliberato dall'Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "trasparenza, valutazione e merito" (oggi "amministrazione trasparente").

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

3.5. Modalità attuative

L'Allegato n. 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al d.lgs. 33/2013, ha rinnovato la disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016.

Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web.

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

Le schede allegate denominate "**ALLEGATO D - Misure di trasparenza**" ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, dell'Allegato n. 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310.

Rispetto alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di questo piano sono composte da sette colonne, anziché sei.

Infatti, è stata aggiunta la "**Colonna G**" (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, l'ufficio responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne.

Le tabelle, composte da sette colonne, recano i dati seguenti:

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;

Colonna E: contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

Nota ai dati della Colonna F: la normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L'aggiornamento di numerosi dati deve essere "tempestivo".

Nota ai dati della Colonna G: L'art. 43 comma 3 del d.lgs. 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

I dipendenti responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei Responsabili dei Servizi indicati nella colonna G e coincidono con i Responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono individuati nei Responsabili dei Servizi indicati nella colonna G.

Disciplina:

Il co.1 dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione". Accanto al diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa, viene introdotta una nuova forma di accesso civico equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita "Freedom of information act" (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare. La nuova forma di accesso civico disciplinata dagli art. 5 e 5 bis. Del d.lgs.33/13, prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge. L'accesso civico è previsto esattamente allo scopo di consentire a chiunque, non a soggetti specifici, di esercitare proprio un controllo diffuso sull'azione amministrativa, specificamente rivolto alla verifica dell'efficienza e della correttezza nella gestione delle risorse. Secondo l'art. 46, inoltre, "il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili".